

## VERBALE DI GARA NR. 3 DEL 23.08.2021

### PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA CODICE CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PROVINCIA DI AVELLINO PER LA DURATA DI DODICI MESI.

VISTO il verbale di gara n.1 del 09.08.21 nel quale si dava atto, tra l’altro, che:

“.....omissis...

d) l’art. 22 del disciplinare di gara recita:

*“In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett.b) del Codice -i casi di esclusione da disporre per:*

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste Amministrative e tecniche;
- ...”

e) in data 30.07.2021 ore 16:43 perveniva pec da parte dell’o.e. CTL ECOLOGY acquisita al protocollo dell’ente in data 02/08/2021 nr. 10023 (all. 1);

f) con detta pec, l’o.e., nel notare la S.A. di essere riusciti a superare le problematiche iniziali ed essere riusciti, quindi, a “...caricare sul portale sia:

- OFFERTA TECNICA;
- ALLEGATO D – MODELLO OFFERTA ECONOMICA”

allega alla stessa pec anche la versione integrale dell’offerta tecnica e di quella economica;

h) Giurisprudenza consolidata ritiene che:

**“TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1<sup>^</sup> – 8 aprile 2019, n. 563**

*Laddove la procedura di gara sia caratterizzata da una netta separazione tra la fase di valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica, il principio di segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, è interdetta al seggio di gara la conoscenza di quelli economici, per evitare ogni possibile influenza sull’apprezzamento dei primi. La peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell’offerta economica (trasparenza e par condicio dei concorrenti), impone che la tutela copra non solo l’effettiva lesione del bene, ma anche il mero rischio di pregiudizio: già la sola possibilità di conoscenza dell’entità dell’offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità della valutazione (cfr.: Cons. Stato, V, 20 luglio 2016 n. 3287 ed ulteriore giurisprudenza ivi cit. Sez. V, 19 aprile 2013 n. 2214; 11 maggio 2012, n. 2734 e 21 marzo 2011, n. 1734; Consiglio di Stato sez. V, – 24/01/2019, n. 612).*

...

*In buona sostanza, la separazione fisica dell’offerta economica dall’offerta tecnica e dal resto della documentazione amministrativa persegue lo scopo di garantire un ordinato svolgimento della gara e di salvaguardare l’esigenza di obiettività e di imparzialità nella disamina dei requisiti di partecipazione, dei relativi documenti probatori e dei contenuti tecnici della prestazione offerta, imponendo al contempo di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l’ammontare delle offerte economiche”*

**“Consiglio di Stato, sez. III, 07.04.2021 n. 2819**

*... nei casi in cui la procedura di gara sia caratterizzata da una netta separazione tra la fase della valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica (come nel caso in esame, in cui la stazione appaltante ha scelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) – le offerte economiche devono restare segrete fino alla conclusione della fase relativa alla valutazione di quelle tecniche (Ad Plen., 26 luglio 2012, n.30; ex multis Cons. St, sez. IV, 29 febbraio 2016, n.824), a presidio della genuinità, della trasparenza e della correttezza delle operazioni valutative (che resterebbero irrimediabilmente compromesse e inquinate da un’anticipata conoscenza del contenuto delle offerte economiche).*

**ATTESO, TUTTAVIA, CHE**

- a) al momento non è possibile conoscere l'offerta tecnica contenuta nella busta Tecnica Virtuale;
- b) il provvedimento di esclusione dalla gara può intervenire solo nel caso in cui venga riscontrata e rilevata la identità dell'offerta tecnica contenuta nella busta virtuale con quella allegata alla pec del 30.07.2021;”

Visto il verbale n. 2 del 20.08.2021 con il quale si ammettevano alla fase successiva entrambi gli o.e. in gara

**TUTTO CIÒ DETTO**

L'anno duemilaventuno, il giorno 23 (ventitre) del mese di AGOSTO, alle ore 09:15, presso la sede amministrativa della società Irpiniambiente in Via Cannaviello,57 in Avellino il R.U.P. in seduta TELEMATICA, procede alla apertura delle buste tecniche virtuali al solo fine di verificare il contenuto e, per quanto attiene quella presentata dalla CTL Ecology srl, controllare se quella presente in piattaforma sia identica a quella trasmessa a mezzo pec il 30.07.2021 ed acquisita al prot.n.10023 del 02.08.2021.

Nella fattispecie si rileva che:

- Per Ambiente S.p.A mandataria, l'offerta tecnica in piattaforma è presente:

Denominazione	Sede legale	Partita IVA	PEC	Legale rappresentante	Codice fiscale
AMBIENTE SPA	VIA BERTOLOTTI 7 10121 Torino (Torino)	01501491219	ambiente-spa@massaggipec.it	BRUNO ROSSI	RSSBRN48S28F839Y
Tortora Guido Srl	Via Crodinola, 177- Castel San Giorgio (SA)	03168370652	tortorapguido@pec.alfan.it	Antonio Mirabella	MRBNTH65H427C259I

Il file è composto da 228 pagine.

- Per CTL Ecology srl, l'offerta tecnica presente in piattaforma è presente:

Denominazione	CTL ECOLOGY SRL
Forma di partecipazione	Singolo Operatore Economico
Sede legale	Via Enrico Besana 10 20122 MILANO (milano)
Partita IVA	02977080909
PEC	ctl.ecology@pec.it
Codice pagamento contributo ANAC	
Legale rappresentante	PIETRO Toscano
Codice fiscale	TSCPTR88E24H224X

Il file è composto da n.ro 23 pagine.

L'offerta tecnica trasmessa a mezzo pec è anch'essa composta da 23 pagine.

**Dopo una attenta visione, si dà atto che i due documenti sono identici.**

Sulla scorta di quanto sopra detto:

Considerato che la identità dei documenti agli atti della S.A. non lasciano dubbi circa la violazione del principio di segretezza dell'offerta e quindi quello della par condicio dei

*concorrenti (TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1^ – 8 aprile 2019, n. 563, cfr.: Cons. Stato, V, 20 luglio 2016 n. 3287 ed ulteriore giurisprudenza ivi cit. Sez. V, 19 aprile 2013 n. 2214; 11 maggio 2012, n. 2734 e 21 marzo 2011, n. 1734; Consiglio di Stato sez. V , – 24/01/2019, n. 612, Consiglio di Stato, sez. III, 07.04.2021 n. 2819 Ad Plen., 26 luglio 2012, n.30; ex multis Cons. St, sez. IV, 29 febbraio 2016, n.824),*

**si propone l'esclusione della CTL ECOLOGY S.R.L. dalla procedura di gara.**

Il RUP chiude le operazioni di scrutinio di cui alla presente seduta alle ore 10:36.

Del che è verbale.

L.C.S., 23.08.2021

IL RUP  
Ing. Roberto IANTOSCA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' followed by a series of loops and a vertical line, positioned over the typed name 'Ing. Roberto IANTOSCA'.